



Febbraio 2020

Nota di cortesia _ Detrazione per spese di istruzione (*aggiornamento limiti*)

La legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha riformulato le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione. In particolare, è stata introdotta (art. 15 lettera e-bis del TUIR) la detrazione del 19% delle spese “*per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente...*”.

NOVITÀ: a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, le **spese** in oggetto sono ora **detraibili** (19%) nel **limite** di:

€.564 per il 2016; €.717 per il 2017; €.786 per il 2018; €.800 a decorrere dal 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3 del 2 marzo 2016 ha successivamente specificato che rientrano nella previsione della lettera e-bis) le **tasse**, i **contributi obbligatori**, nonché i **contributi volontari e le altre erogazioni liberali**, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, citando a titolo di esempio la **tassa di iscrizione**, la **tassa di frequenza** e la **spesa per la mensa scolastica**.

Con successiva **Risoluzione n. 68 del 4 agosto 2016**, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che **sono detraibili** le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come **l’assistenza al pasto e il pre/post scuola**.

Con **Circolare n. 7 del 4 aprile 2017** l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricondotto alla detrazione in oggetto le spese per le **gite scolastiche**, per **l’assicurazione** della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingua, teatro, ecc svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo frequenza).

Acli Service Brescia srl

Via Spalto San Marco 37/bis – 25121 Brescia (BS)
tel. 030 2409884 – fax 030 2409848 – brescia@acliservice.acli.it
C.F. e P.I. 03586240172
CCIAA Brescia 0423874 – Capitale € 10.200,00 i.v.
Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035



Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute, dal 1° gennaio 2018, per il servizio di **trasporto scolastico** atteso che tale servizio è alternativo al trasporto pubblico.

La detrazione non è riconosciuta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per avere diritto alla detrazione in oggetto il contribuente deve presentare le ricevute di pagamento e/o altro documento che attesti il sostenimento della spesa, purché contengano: il nome dell'alunno; il ciclo di scuola che frequenta; il servizio erogato; il relativo importo versato nel 2019.

La detrazione in oggetto non è cumulabile con la detrazione del 19% prevista per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) o all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Per questo tipo di contributi non vi sono limiti di detraibilità e la detrazione è riconosciuta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

In tema di istruzione si ricordano anche le seguenti spese, già ammesse alla detrazione del 19 per cento:

- le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Per tali spese, la novità consiste nel fatto che, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali
- le spese sostenute per le rette relative alla frequenza di **asili nido** (e **sezione primavera**) per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.